

REGOLAMENTO (CE) N. 554/1999 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1999
relativo al trasporto di riso lavorato a destinazione della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;

considerando che con il regolamento (CE) n. 553/1999 della Commissione⁽³⁾ è stata indetta una seconda gara concernente una seconda fornitura di varie partite di riso lavorato da consegnare presso alcuni porti comunitari, per un quantitativo totale di 15 000 t; che dev'essere indetta un'altra gara, avente per oggetto il trasporto del quantitativo di riso lavorato di cui trattasi dai porti comunitari alla Russia;

considerando che è opportuno ripartire in due partite distinte la fornitura del quantitativo totale di 15 000 t;

considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alla fornitura di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto di un quantitativo totale di 15 000 t di riso lavorato suddivise in due distinte partite di 5 000 t e 10 000 t (peso netto), definite nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 111/1999, nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.

⁽³⁾ Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

1. Per ciascuna partita la fornitura comporta:

- la presa in carico allo stadio di cui al paragrafo 2,
- il trasporto con mezzi adeguati fino al luogo di destinazione ed entro i termini indicati nell'allegato I.

2. Le partite di riso lavorato sono tenute a disposizione degli aggiudicatari, per carico fob, conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) partita n. 1: 5 000 t di riso lavorato a grani tondi, tenute a disposizione dell'aggiudicatario in un porto spagnolo a partire dal 15 aprile 1999;
- b) partita n. 2:
 - 5 000 t di riso lavorato a grani tondi, tenute a disposizione dell'aggiudicatario in un porto italiano a partire dal 26 aprile 1999;
 - 5 000 t di riso lavorato a grani tondi, tenute a disposizione dell'aggiudicatario in un porto italiano a partire dal 3 maggio 1999.

Alla scadenza di un termine di dieci giorni a decorrere dalle date di cui sopra, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione le spese da essa sostenute per la copertura degli oneri determinati dal ritardo nella presa in carico (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto 4), del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 3

1. Le offerte vanno presentate agli organismi seguenti, i cui indirizzi sono indicati nell'allegato II:

- partita n. 1: organismo d'intervento spagnolo,
- partita n. 2: organismo d'intervento italiano.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 23 marzo 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura di una partita non fosse aggiudicata alla scadenza di tale primo termine, un secondo termine per la presentazione delle offerte scadrà il 6 aprile 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

In tale evenienza, tutte le date stabilite all'articolo 2 e nell'allegato I sono prorogate di quattordici giorni.

2. L'offerta del concorrente concerne le spese di trasporto di un'intera partita, da prendere in carico presso il porto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e da consegnare al luogo di destinazione stabilito nell'allegato I.